

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate (bilancio previsionale)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2168/92 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/96 ⁽⁴⁾, la Commissione ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina per la campagna 1996/1997; che occorre fissare il bilancio previsionale per la campagna 1997/1998 in funzione del fabbisogno di tali isole e tenendo conto in particolare delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario fissare, per la campagna 1997/1998, l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che tale approvvigionamento avvenga a condizioni equivalenti, per l'utilizzazione finale, al vantaggio risultante dall'esonero dai dazi doganali applicabili all'importazione per le patate da semina dai paesi terzi; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, delle spese di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, che fruisce dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione nelle isole Canarie dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, è fissata a 12 000 t per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità. L'aiuto è fissato a 4,226 ECU/100 kg.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 3. 10. 1996, pag. 17.